

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier

*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier

*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot

*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon

*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin

*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Maddalena Beda

*laurea consulenza lavoro
consulente del lavoro
p. iva 04201630284*

Sara Crosato

*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 02 ottobre 2017

AI CLIENTI

DELLO STUDIO PROFESSIONALE

LORO SEDI

OGGETTO: verifica esistenza partita iva cliente/fornitore.


Con la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle fatture attive e di quelle passive, è risultato che qualche partita IVA era stata chiusa prima della cessione dei beni o delle prestazioni dei servizi da parte dell'operatore economico, con i conseguenti problemi che seguiranno detta fattispecie.

Al fine di evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria in merito alla detrazione dell'IVA e sulla deducibilità del costo sulle operazioni passive o sulla non applicazione dell'imposta ai clienti, Vi alleghiamo istruzioni, seppur non esaustive, apparse sulla stampa specializzata.

Vi **raccomandiamo**, prima di porre in essere sia operazioni attive che operazioni passive di verificare l'esistenza delle partite iva sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva>, stampare e conservare l'esito della verifica.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier



Allegati: c.s.

Quotidiano del FISCO

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 02/10/2017

Frodi Iva, la carta della buona fede

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La buona fede diventa centrale per evitare il coinvolgimento negli illeciti Iva: è quanto emerge dal consolidato orientamento dei giudici europei e nazionali. Il concetto di buona fede ha assunto negli ultimi tempi particolare rilevanza non solo per la registrazione di fatture che poi si scoprono soggettivamente inesistenti, ma anche per l'emissione di fatture non imponibili in seguito a dichiarazione di intento, per usufruire del regime del margine eccetera. In queste situazioni le irregolarità fiscali commesse dal fornitore o dal proprio cliente potrebbero pregiudicare il diritto di detrazione o comportare la pretesa Iva se il contribuente non dimostra che non avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode.

IL GRAFICO / Le situazioni concrete

Il concetto di buona fede è stato per così dire introdotto nel nostro ordinamento dai principi affermati dalla Corte di giustizia intervenuta sul diritto di detrazione in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Tuttavia, un contribuente non si può avvalere del diritto Ue quando sapeva o avrebbe potuto sapere di partecipare ad una frode. A tal fine, è legittimo pretendere che l'operatore adotti tutte le misure (che gli si possono ragionevolmente chiedere) per assicurarsi che l'operazione non comporti una propria partecipazione all'evasione.

Tale principio è stato così applicato in tutte le ipotesi di fatture soggettivamente inesistenti, nell'ambito delle quali la Cassazione ha ritenuto che spetta all'amministrazione dimostrare che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere» che con il proprio acquisto partecipava ad una frode. A tal fine occorre dare prova che il soggetto era direttamente coinvolto nel fatto illecito o fornire prova della consapevolezza delle violazioni.

Solo una volta assolto tale onere probatorio spetta al contribuente dimostrare che, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, era impossibile scoprire la frode (tra le ultime Cassazione 21740/2017).

Al contribuente è così richiesta una preliminare attività di controllo sulla bontà e correttezza del soggetto con cui opera commercialmente, in esito alla quale può essere dimostrata la buona fede. Ovviamente non si tratta delle verifiche degli organi a ciò preposti (Guardia di finanza, agenzia delle

Entrate o altri enti), ma di controllare quanto meno che l'azienda sia esistente, che il soggetto con cui si hanno rapporti sia effettivamente riconducibile all'impresa fatturante e così via.

La "diligenza" richiesta al contribuente si è estesa anche in altri ambiti quali ad esempio le dichiarazioni di intento o il regime del margine. È il caso delle fatture emesse senza Iva di fronte alla dichiarazione del proprio cliente di essere un esportatore abituale.

Non di rado, è poi emerso che il soggetto non operava con l'estero e non poteva beneficiare della non imponibilità. Con riferimento alla pregressa disciplina delle dichiarazioni di intento, la Suprema corte (4593/2015) ha ritenuto che il contribuente poteva presumibilmente dubitare della bontà del proprio cliente, dato che era privo di una struttura.

Recentemente, poi, le Sezioni unite (21105/2017) hanno confermato che la buona fede va riscontrata anche nel regime del margine. Nel caso specifico, per l'applicazione del regime il cessionario deve dimostrare che non poteva sapere di partecipare a un'evasione fiscale: occorre, infatti, provare la buona fede e di aver adottato ogni ragionevole controllo in tal senso.

È stato comunque confermato che l'assenza di presupposti deve essere provata dall'amministrazione adducendo elementi specifici e concreti, anche se presuntivi, cui il contribuente deve contrapporre la prova contraria.

Spetta poi al giudice di merito valutare se la condotta del cessionario risponde alla diligenza ragionevolmente esigibile.

IL GRAFICO / Le situazioni concrete

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati

Le situazioni concrete

FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

IL CASO

A una società l'Agenzia ha disconosciuto la detrazione Iva su alcuni acquisti perché ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.

In particolare, l'ufficio ha fondato la propria tesi sul fatto che l'impresa emittente le fatture risultava priva di una sede operativa

LA SOLUZIONE

Sia in sede di adesione che di ricorso, bisognerà dimostrare che i contatti commerciali avvenivano con soggetti riconducibili alla società emittente le fatture. Il contribuente dovrà poi

spiegare perché non poteva sapere dell'inesistenza della sede adducendo, ad esempio, che si trattava di un'attività di mera commercializzazione per la quale basta un ufficio o che il riscontro era impossibile per la distanza

ESPORTATORE ABITUALE

IL CASO

Con un accertamento è stata recuperata l'Iva a un contribuente in relazione ad alcune fatture emesse in regime

di non imponibilità in seguito a dichiarazione di intento. L'ufficio, in particolare, contesta la qualifica di esportatore abituale alla controparte

LA SOLUZIONE

La nuova norma prevede che il soggetto che riceve la dichiarazione di intento, prima di emettere la fattura, verifichi l'invio telematico del documento alle Entrate a cura delle controparte. Occorrerà pertanto conservare copia di tale riscontro.

In ogni caso, comunque, e ciò vale anche per il passato, occorre verificare l'esistenza dell'impresa e la compatibilità della stessa con lo status di esportatore abituale attraverso bilanci depositati in Camera di commercio, informazioni dalla nota integrativa e volume di affari

REGIME DEL MARGINE

IL CASO

L'agenzia delle Entrate ha contestato a una società operante nella rivendita di veicoli usati il mancato assolvimento dell'Iva su acquisti

che erano stati assoggettati allo speciale regime del margine perché il cedente dei beni era un'impresa esercente attività di autonoleggio e di leasing e doveva fatturare con Iva

LA SOLUZIONE

La contribuente può difendersi provando a dimostrare che, dalle verifiche effettuate antecedentemente all'operazione, il proprio fornitore poteva legittimamente usufruire del regime del margine.

In proposito le Sezioni unite hanno affermato che la contribuente avrebbe potuto quanto meno individuare dalla carta di circolazione i precedenti intestatari ai fini dell'eventuale obbligo di assolvimento dell'Iva a monte